



**COMUNE DI FANO**  
*(Provincia di Pesaro-Urbino)*

**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO  
IN MATERIA DI  
ANTIRICICLAGGIO**

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 447 in data 26.10.2023*

## **INDICE**

<b><u>Art. 1</u></b> Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	1
<b><u>Art. 2</u></b> Definizioni	1
<b><u>Art. 3</u></b> Adempimenti a carico dell'Ente	2
<b><u>Art. 4</u></b> Il Gestore	2
<b><u>Art. 5</u></b> Responsabili della segnalazione	2
<b><u>Art. 6</u></b> Trasmissione delle informazioni al Gestore	3
<b><u>Art. 7</u></b> Riservatezza	4
<b><u>Art. 8</u></b> Ricadute delle attività di antiriciclaggio	4
<b><u>Art. 9</u></b> Entrata in vigore	4

## **Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le forme e le modalità di espletamento delle attività di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) per l'Italia di dati e informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui l'Ente venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2005/60/CE, nel D.Lgs. n. 231/2007 e nei Provvedimenti della UIF del 23/04/2018 e del 11/04/2022.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Costituiscono “riciclaggio” ai fini del presente regolamento ai sensi dell'art. 2, c. 4, D.Lgs. n. 231/2007:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. Per “finanziamento del terrorismo” vale la definizione di cui all'articolo l'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

5. Per “operazione” si intende ogni attività del Comune finalizzata a realizzare con soggetti terzi un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero a svolgere controlli di competenza del Comune.

6. Per “soggetto cui è riferita l'operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti il Comune svolge un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza del Comune.

7. Per “indicatori di anomalia” si intendono una serie di fattispecie concrete, variabili nel tempo e individuate periodicamente da appositi provvedimenti dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, che hanno l'obiettivo di agevolare e semplificare la valutazione delle operazioni sospette in relazione agli scopi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

### **Art. 3 - Adempimenti a carico dell'Ente**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2007, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni adottate, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. La pubblica amministrazione adotta misure idonee ad assicurare il riconoscimento da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate all'UIF in base alle disposizioni dello stesso articolo.

2. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di contante, nonché in settori economici considerati particolarmente a rischio.

3. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione da parte dei servizi dell'Ente degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui all'allegato A1) ed alle indicazioni di cui all' allegato A2) (e relativi sub 1 e 2) così come definiti ed elaborati dall'Unità di Informazione Finanziaria costituita presso la Banca d'Italia.

Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato (All. A1), devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità o significativo ammontare dell'operazione.

4. Le presenti disposizioni e procedure interne sono adottate al fine di garantire l'efficacia nella rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, le presenti disposizioni si applicano in particolare nell'ambito dei seguenti procedimenti e procedure ed a eventuali ulteriori procedimenti individuati dal Comitato di sicurezza finanziaria:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

### **Art. 4 – Il Gestore**

1. In applicazione dell'art. 6, commi 4 e 5, del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, il soggetto delegato a trasmettere le segnalazioni alla UIF è individuato all'interno del Comune di Fano nel Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, nell'ambito ed a conclusione del procedimento attivato dai dirigenti dell'ente preposti alla gestione delle funzioni ed attività istituzionali ed a seguito della valutazione conclusiva da parte dello SCRAC (Servizio Controllo Regolarità Amministrativa e Contabile) .

### **Articolo 5 - Responsabili della segnalazione**

1. I Dirigenti dei singoli settori dell'Ente, in riferimento alla generalità dei servizi e degli uffici dai

medesimi diretti, sono individuati quali Responsabili delle segnalazioni, con il compito di comunicare al Gestore di cui al precedente art. 4 le informazioni e dati in relazione a operazioni sospette di fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia allegati al presente regolamento ed eventuali aggiornamenti degli stessi.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato del presente regolamento non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonché di tutte le altre informazioni disponibili.

4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attività in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato A1, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità o significativo ammontare dell'operazione.

## **Articolo 6 - Trasmissione delle informazioni al Gestore**

1. Il Responsabile della segnalazione, ricevute dal personale addetto agli uffici di sua diretta dipendenza le informazioni e dati in relazione a operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 o acquisite d'ufficio le citate informazioni, ove ritenga che ne ricorrano i presupposti espleta la relativa istruttoria al fine di valutare tutti gli elementi che possano far ritenere la sussistenza di un "sospetto" come sopra meglio qualificato di una attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Le operazioni oggetto di verifica sono comunicate al Responsabile della segnalazione dai dipendenti del Comune che nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2, comma 5, riscontrino delle situazioni che, in base all'applicazione degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomali oppure attraverso altri elementi, inducano a ritenere che siano meritevoli di approfondimento ai fini del presente Regolamento.

Il responsabile della segnalazione, ove ritenga, a seguito della citata istruttoria, la sussistenza di operazioni qualificabili come "sospette" ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, redige apposita motivata relazione e la trasmette, unitamente alla documentazione ritenuta rilevante, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. La relazione deve in ogni caso contenere:

- a) nominativo del soggetto (persona fisica o giuridica) che ha posto in essere l'operazione;
- b) tipologia e caratteristiche dell'operazione messa in atto;
- c) motivazioni e riscontri in base ai quali l'operazione oggetto di segnalazione è da ritenere "sospetta" e meritevole di essere segnalata all'Autorità.

Nella motivazione vanno illustrate in modo esauriente e dettagliato le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

4. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, sentito il parere dello SCRAC ed acquisiti, ove ritenuto necessario, eventuali ulteriori elementi di valutazione, invia l'informativa alla UIF oppure archivia l'informazione.

5. I Responsabili della segnalazione ed il gestore, in ogni caso, conservano tutta la documentazione da ciascuno rispettivamente acquisita, anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste della UIF o degli organi investigativi. Ulteriori elementi circa le informazioni necessarie o utili al Gestore ai fini della successiva eventuale comunicazione alla UIF sono descritti nel Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 4 maggio 2011, "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette".

#### **Art. 7 – Riservatezza**

1. La procedura di comunicazione, da parte dei dipendenti comunali e del responsabile della segnalazione, delle operazioni da verificare deve garantire l'assoluto anonimato del segnalante, così come tutti i soggetti coinvolti nelle procedure successive sono tenuti a garantire l'assoluta riservatezza circa il contenuto delle pratiche esaminate. Allo stesso modo, i verbali delle riunioni del Gestore con il Servizio di Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile e le eventuali segnalazioni alla UIF e tutta la documentazione relativa alle pratiche devono essere archiviati con modalità tali da garantire la massima riservatezza.

#### **Art. 8 – Ricadute delle attività di antiriciclaggio**

1. Le verifiche effettuate ai fini dell'antiriciclaggio possono essere utilizzate, qualora ne sussistano gli elementi ed adottando procedure che ne garantiscano la riservatezza, anche per l'espletamento delle attività di controllo tributario e di collaborazione per il contrasto all'evasione dei tributi erariali.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione.